

Documento di consultazione n. 3/2014

SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E CLIENTELA ANCHE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 15 BIS, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata.

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Paragrafo" e "Riferimento" andranno inseriti, rispettivamente il paragrafo e l'aspetto cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Contributi e proposte" andranno inserite i singoli contributi e le relative proposte di modifica. Il Commentatore inserirà in tale colonna l'eventuale richiesta, motivandone le ragioni, di pubblicazione del contributo in forma anonima.

Commentatore	PwC
---------------------	------------

Osservazioni generali		
Paragrafo	Riferimento	Contributi e proposte
Art. 3 comma 1		<p>Atteso che l'ambito di applicabilità definito dalla norma è limitato ai <i>"contratti di assicurazione stipulati a copertura di rischi ubicati nel territorio della Repubblica italiana"</i>, si chiede se tale disciplina sia applicabile anche ai contratti di assicurazione stipulati in Italia – i.e. da imprese comunitarie operanti in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi – a copertura di rischi ubicati al di fuori del territorio nazionale.</p> <p>Si chiede inoltre di precisare che cosa si intenda con l'espressione <i>"collocamento del contratto di assicurazione <u>non interamente effettuato</u> mediante tecniche di comunicazione a distanza"</i>.</p>
Art. 3 comma 2		<p>Tenendo conto della finalità del Regolamento, si chiede di chiarire cosa si intende con l'espressione <i>"appositi prodotti assicurativi"</i> e, inoltre, di precisare le eventuali ulteriori modalità con cui <u>favorire</u> l'applicazione della presente normativa.</p>

Art. 4 comma 1		Le disposizioni del presente Regolamento si rivolgono ad imprese ed intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI. Pertanto si chiede conferma della mancata applicabilità delle nuove disposizioni agli intermediari iscritti nell'Elenco degli Intermediari dell'Unione Europea.
Art. 8 comma 3		In occasione della revoca del consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico, si chiede un chiarimento sulle modalità di perdita del beneficio riconosciuto dall'impresa qualora, in polizza, non siano previste "successive scadenze".
Art. 9		Si chiedono chiarimenti in merito all'obbligo per le imprese di favorire " <i>l'uso di <u>strumenti informatici</u> negli scambi di informazioni e comunicazioni</i> " con il cliente, con particolare riferimento a cosa si intenda per strumenti informatici.
Art. 10		Rilevato, nella norma in questione, il richiamo ad articoli del Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010 inerente la disciplina degli "obblighi di informativa relativi ai <u>prodotti assicurativi vita</u> ", si ritiene opportuno che venga chiarita la <i>ratio</i> di tale rinvio, atteso che le misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici sono state definite limitatamente ai rami danni.